

Nuova scheda informativa per il Segway Human Transporter (HT), approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano

La Segway Inc (1) in data 16 aprile 2007 informa che:

Il Ministero dei Trasporti italiano, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, con propria nota 26702 del 20.03.07, riassume i criteri per l'utilizzo di Segway PT su "**marciapiedi**", "**aree pedonali**" e "**piste ciclabili**" definiti dall'art. 3 del Codice della Strada (C.d.S.), dettando le seguenti limitazioni:

- > velocità massima non superiore a 6 Km/h con sistema di limitazione predisposto dal costruttore, per le "aree pedonali" e per i "marciapiedi";
- > velocità massima non superiore a 20 Km/h su piste ciclabili;
- > obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi;
- > divieto di utilizzo a conducenti con età inferiore a 16 anni;
- > divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità. Per esempio marciapiedi e piste ciclabili per niente o poco illuminate durante le ore notturne.

Tali limitazioni non sussistono per quanto riguarda un possibile utilizzo del mezzo da parte delle forze armate di cui all'art. 11 c. 1 del C.d.S. e agli enti o corpi equiparati ai sensi del c. 11 dello stesso articolo, e da parte delle polizie municipali.

Le norme comportamentali da rispettare, da parte dei conducenti del mezzo, sono derivate da quelle di cui all'art. 190 del C.d.S. - comportamento dei pedoni - con le precisazioni di seguito riportate:

Comma I: si conferma solo il primo periodo secondo cui "*I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione*".

Si vieta, pertanto, l'utilizzo del mezzo fuori dai centri abitati.

Comma II: si conferma il testo contenuto per cui "*I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri*". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

Comma III: si conferma il testo contenuto per cui "*E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma II*". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

Comma IV: si conferma il testo contenuto per cui "*E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni*". Quindi, lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

Comma V: si conferma il testo contenuto per cui "*I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti*". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dall'utilizzatore del Segway.

Comma VI: si conferma il testo contenuto per cui "*E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate*". Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

Commi da VII a IX: il testo contenuto non è rilevante in quanto non attiene il comportamento che deve osservare il conducente del mezzo in esame.

Comma X: si conferma il testo contenuto per cui "*Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 19,95 a €. 81,90*".

Il Ministero chiarisce, inoltre, che Segway PT non rientra tra gli acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 190 del C.d.S. in quanto "trattasi di mezzo non funzionante a propulsione esclusivamente muscolare".

(1) Segway Inc, Delaware, USA Limited Liability Company, con uffici situati in:
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110-6908 USA.